Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 aprile 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1956.

Diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'esercizio 1956-57.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e per il commercio, nei limiti dell'onere derivante dall'amministrazione dei generi agevolati ed in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati che risulta affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di quel capoluogo;

Vista la deliberazione n. 322/43 di quella Giunta camerale, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia », per l'esercizio 1956-57;

2) la proposta, agli effetti del citato art. 3, delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante lo stesso esercizio 1956-57:

lire 2 il chilogrammo per il caffè;
lire 1 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 150404 del 2 agosto 1956, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti fissi di cui trattasi vengano stabiliti, per l'esercizio corrente, nella misura suindicata:

Visto l'allegato alla citata deliberazione da cui risulta una previsione per le spese di funzionamento del servizio della zona franca di Gorizia di L. 11.364.022;

Accertato che i diritti fissi sono stati determinati nella stessa misura di quelli stabiliti per l'esercizio precedente il che fa presumere un gettito non inferiore a L. 10.000.000 pari cioè alla misura massima del contributo che lo Stato dovrà corrispondere alla Camera di commercio per le spese di funzionamento del servizio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'esercizio 1956-57, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 2 il chilogrammo per il caffè;
lire 1 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1956
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 347

(2475)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro del Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1955, col quale è stato costituito il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957;

Considerato che a seguito della morte del comm. Giuseppe Gallo, membro effettivo del suddetto Collegio, esperto nel settore tessile, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. S/504165/2 del 15 ottobre 1956, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri per l'industria e per il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, ha scelto, secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del suindicato decreto legislativo, l'ing. Giuseppe Botto, contitolare della ditta Botto Giuseppe e Figli di Vallemosso (Vercelli), quale delegato effettivo della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, in sostituzione del comm. Giuseppe Gallo, deceduto;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Giuseppe Botto, contitolare della ditta Botto Giuseppe e Figli di Vallemosso (Vercelli) è chiamato a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali, per il restante periodo del triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957, in qualità di delegato effettivo esperto per il settore tessile, scelto su proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, in sostituzione del comm. Giuseppe Gallo, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1957
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 103. — BENNATI

(2494)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1957.

Modificazione della ripartizione dei servizi tra l'Ufficio registro atti giudiziari, bollo e demanio e l'Ufficio registro imposta generale entrata di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1940 (norm. 58 del 1940), col quale si provvide allo sdoppiamento dell'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Bolzano nei due uffici: Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio e Ufficio registro imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di una diversa distribuzione dei servizi assegnati ai due uffici suddetti;

Considerato che, in conseguenza, occorre variare la suddetta tabella:

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215 e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizzano a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio del « Demanio » viene trasferito dall'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Bolzano all'Ufficio imposta generale entrata della stessa sede.

Art. 2.

La tabella allegata al decreto Ministeriale 30 gennaio 1940, a seguito di tale spostamento di attribuzioni, viene sostituito dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

L'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio e l'Ufficio registro imposta generale sull'entrata di Bolzano assumono rispettivamente la denominazione di Ufficio atti giudiziari e bollo e Ufficio registro imposta generale sull'entrata e demanio di Bolzano.

Art. 4.

Le variazioni disposte con il presente decreto e con la annessa tabella avranno effetto dal 1° aprile 1957

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1957
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 290

Tabella per la ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti giudiziari e bollo di Bolzano e l'Ufficio imposta generale sull'entrata e demanio di Bolzano.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
BOLZANO	*Azienda dello Stato*
Ufficio atti giudiziari e bollo	1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari, con riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti principali ed accessori. 2. Tasse di bollo speciali sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 3. Bollazione con marche e visto per bollo. 4. Tasse di bollo riscuotibili in modo virtuale e tutte le tasse di bollo comprese quelle in abbonamento; diritti erariali sugli spettacoli; tasse di bollo sui trasporti e tassa di bollo sulle carte da giuoco. 5. Tasse a debito. 6. Imposta in surrogazione del registro e bollo, tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa. 7. Tasse sulle concessioni governative compresi i permessi di porto d'armi e da caccia ed esclusi i diritti di segreteria. 8. Tasse sul pubblico insegnamento. 9. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli. 10. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 11. Tasse varie e proventi servizi pubblici. 12. Riscossione di multe e spese di giustizia di qualunque specie. 13. Pagamento di spese di giustizia civili e penali. 14. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 15. Diritti per significazione di atti giudiziari all'estero. 16. Proventi gabellari. 17. Contenzioso amministrativo per tutte le contravvenzioni alle leggi di bollo e concessioni governative e relativi depositi. 18. Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie e imposta celibi. 19. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 20. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Multe e spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 2. Proventi eventuali utili e compensi diversi e quota di compartecipazione dell'Erario. 3. Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	Azienda dello Stato
Ufficio registro imposta generale sull'entrata e demanio	1. Imposta generale sull'entrata, accertamento e riscossioni, depositi obbligatori e contenzioso relativo.
	2. Tassa di scambio stralcio, depositi obbligatori e contenzioso relativo.
	3. Canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
	4. Tasse di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni circolari.
	5. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia.
	6. Tassa annua sulle licenze ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici.
	7 Contravvenzioni e penalità sulla radiofonia.
	8. Entrate eventuali diverse e ricuperi di crediti verso funzionari e contabili.
	9. Ricupero di spese.
	10. Tassa sui trasporti di cose con automezzi.
	11. Demanio pubblico e mobiliare provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico.
	12. Eredità devolute allo Stato.
	13. Depositi per spese d'asta e contratti.
	Aziende speciali
	1. Proventi eventuali utili e compensi diversi e quote di compartecipazione dell'Erario.
	2. Quote di compartecipazione alle multe ed alle altre pene pecuniarie spese e competenze per atti coattivi.
	3. Fondo culto.
	4. Demanio forestale.
	5. Ricupero di crediti per cessione di stipendi.

Roma, addì 21 febbraio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

(2478)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » che avrà luogo a Milano dal 13 al 21 luglio 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 28 marzo 1957

Il Ministro: CORTESE

(2451)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra nazionale di elettrodomestici », Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra nazionale di elettrodomestici » che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 settembre 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 29 marzo 1957

Il Ministro: CORTESE

(2449)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Fiera di Padova - Campionaria internazionale » e nel « VI Salone internazionale dell'imballaggio », Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Fiera di Padova Campionaria internazionale » e nel « VI Salone internazionale dell'imballaggio » che avranno luogo a Padova dal 29 maggio al 13 giugno 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 1° aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1957.

Determinazione del quantitativo massimo di formaggio « provolone », di produzione 1956, che può essere conferito all'ammasso nella provincia di Cremona, in applicazione della legge 31 luglio 1956, n. 926.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 926, che estende alla produzione 1956 le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, concernente l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « provolone », « gorgonzola » e del burro, di produzione 1956;

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1956, che dispone gli ammassi volontari dei formaggi « grana », « provolone », « gorgonzola » e del burro, prodotti da produttori agricoli singoli od associati, nell'anno 1956;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1957, che stabilisce i quantitativi massimi dei suindicati formaggi, che possono essere conferiti all'ammasso in ciascuna Provincia interessata, secondo le modalità e con i benefici di cui alla citata legge n. 926, ed al citato decreto Ministeriale 19 ottobre 1956;

Considerato che nella determinazione dei contingenti, di cui sopra, non si era tenuto conto di una domanda di partecipazione all'ammasso del formaggio « provolone », proveniente dalla provincia di Cremona;

Considerato che tale domanda risponde ai requisiti di legge e va quindi accolta secondo gli stessi criteri adottati, per quanto riguarda le altre richieste, dal citato decreto Ministeriale 21 marzo 1957;

Decreta:

Ad integrazione di quanto stabilito dal decreto Ministeriale 21 marzo 1957, il quantitativo massimo del formaggio « provolone », di produzione 1956, che può essere conferito all'ammasso nella provincia di Cremona è portato a q.li 6774.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1957

Il Ministro: COLOMBO

(2479)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Aisik Ludmer, nato a Edinci (Bessarabia) il 13 febbraio 1900, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena in data 10 ottobre 1933, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1932-33.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(2360)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha diramato alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa le disposizioni concernenti i « Conti e depositi bancari soggetti a controllo valutario ».

(2504)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Veggiano (Padova), in collegamento diretto con l'ufficio telegrafico di Mestrino mediante utilizzazione dell'esistente circuito telefonico sociale.

(2381)

Per opportuna conoscenza informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Porto Salvo di Vibo Valentia (Catanzaro), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Vibo Valentia Marina, mediante un doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(2382)

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Schiavonea (Cosenza) collegata direttamente con l'ufficio P. T. di Corigliano Calabro, mediante un doppino telefonico appositamente posato fra dette località.

(2383)

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Megliadino San Fidenzo (Padova), in collegamento diretto con l'ufficio P. T. Montagnana, mediante il circuito telefonico sociale.

(2384)

Per opportuna conoscenza informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Costalta (Belluno), in collegamento diretto con l'ufficio P. T. di Santo Stefano di Cadore, mediante l'utilizzazione del circuito telefonico sociale.

(2385)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale				
						N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	CANTORE Ampelio fu Luigi	Orbetello	57.86.38	1872	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	5.918.816 —	—	7- 1-53
2	CINCIARI Francesco fu Alessandro e defunto CINCIARI Corrado fu Alessandro in persona dei suoi eredi o aventi causa	Tarquinia	51.27.40	1895	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	6.254.599,30	—	22- 1-53
3	CHIGI Ludovico fu Mario (eredi)	Formello	218.17.97	821	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	42.922.298 —	42.920.000	1- 9-52
4	CHIGI ZONDADARI Ginevra, maritata BONELLI Laura e Maria PACE, maritata MISCIATELLI, sorelle fu Angelo	Montieri	7.48.60	1891	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	354.860 —	350.000	17- 9-53
5	DE RHAM Giacomo fu Alfredo	Orbetello	17.38.14	390	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52	2.614.166 —	2.610.000	12- 9-52
6	« FONDI RUSTICI » Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma	Grosseto	571.81.10	2818	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	57.929.459 —	57.925.000	5- 9-53
7	GHEZZI Angelo, Gino, Guido fu Giuseppe	Magliano in Toscana	89.19.20	3644	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	7.170.971 —	7.170.000	1- 9-53
8	LA GRECA Federigo fu Alfonso	Roccalbegna	22.54.10	3954	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-55	734.843 —	—	9- 9-53
9	LOCATELLI Umberto e Mario fu Giovanni	Roma	535.38.00	1193	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	52.186.010.25	52.185.000	3-10-53
10	MACCHI DI CELLERE Francesco fu Carlo	Marta	7.49.13	1194	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	1.274.024,75	1.270.000	15-10-52
11	FERNAIACHI Leontina fu Giovanni	Riano	29.44.02	1433	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	2.970.611 —	2.970.000	3-12-52
12	PICCOLOMINI CLEMENTINI Pierina fu Pietro, maritata ALUFFI	Castiglione d'Orcia	733.04.80	2804	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	41.511.525 —	41.510.000	23- 9-53
13	TORTOLI Giulia fu Giovanni vedova MATTEUCCI	Volterra	9.20.96	1966	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	760.117 —	760.000	22- 1-53
	Ente Delta Padano									
14	BALDAN Domenico fu Giovanni Battista	Chioggia	20.05.40	2924	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	4.022.204,40	4.020.000	1- 4-53
15	CAMERINI Luigi fu Paolo	Porto Tolle	1792.71.70	2932	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	282.100.667,40	282.100.000	1- 3-53
16	SOCIETA' COMMERCIALE IMMOBILIARE ANONIMA, con sede in Milano	Taglio di Po	290.50.48	4330	23-12-52	19 s. o. 7	24- 1-53	49.581.559,40	49.580.000	1-10-53

Roma, addì 28 marzo 1957

Visto, p. il Ministro DOTTALICO

(2248)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma fondiaria in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opera nazionale combattenti									
1	BARATTA Ettore fu Paolo	Eboli e Capaccio	3.24.25	(Terzo residuo		quota Ente)		383.094	380.000	12- 4-1956
2	CONFORTI Luigi fu Carlo	Eboli	13.59.35	Id.		Id.		1.714.628	1.710.000	—
3	FITTIPALDI Ugo fu Arturo	Castelvolturno	1.21.74	Id.		Id.		265.089	265.000	—
4	FITTIPALDI Vittorio fu Arturo	Castelvolturno	1.21.02	Id.		Id.		263.521	260.000	—

Roma, addì 28 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(2247)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifiche).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cinigiano (Grosseto), di complessivi ettari 53.06.94, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4336 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 8) nei confronti della ditta AVANZATI BERNARDI Lia fu Francesco, maritata GUASCONI e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale è determinata in L. 4.249.195 (lire quattromilioniduecentoquarantanovemilacentonovantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

La seguente particella viene stralciata dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione in quanto appartiene a terzi:

Foglio di mappa: 30 Numero di mappa: 14 Qualità di coltura Seminativo 2ª classe Superficie Ha. 2.77.10 Reddito dominicale L. 859,01.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pitigliano (Grosseto), di complessivi ettari 160.61.63, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2885 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5) nei confronti della ditta CIACCI Fernanda fu Antonio, maritata GIORGI e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 14.618.473 (lire quattordicimilioniseicentodiciottomilaquattrocentosettantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Le seguenti particelle comprese nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione vengono rettificate come a fianco di ciascuna segnata, al netto delle quote appartenenti a terzi:

part. 77, Sub. 76, Pastura: da Bq. 104.184 a Bq. 92.092 redd. dom. da L. 251,40 a L. 222,22;

part. 79, Sub. 79, Lavorativo: da Bq. 232.920 a Bq. 220.828 redd. dom. da L. 1657,20 a L. 1571,17;

part. 80, Sub. 78, Pastura: da Bq. 391.068 a Bq. 378.976 redd. dom. da L. 948,24 a L. 918,92.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Campagnatico (Grosseto), di complessivi ettari 645.55.32, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, numero 3953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta LA GRECA Federigo fu Alfonso e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale è determinata in L. 38.823.571 (lire trentottomilioniottocentoventitremilacinquecentosettantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I seguenti dati catastali esposti nel sopracitato decreto di espropriazione vengono rettificati come appresso:

Errata:

Foglio: 100, N. 47, Qualità coltura: Seminativo 4ª, Superficie Ha. 3.04.90, Reddito dominicale L. 472,59.

Corrige:

Foglio: 100, N. 46, Qualità coltura: Seminativo 4ª, Superficie Ha. 3.04.90, Reddito dominicale L. 472,59.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

(2427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1957, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 73, il ricorso proposto dal ragionier Aldo Penasa, ex impiegato della Cassa di risparmio di Verona, avverso la decisione del Consiglio di Stato in sede di epurazione del 30 luglio 1949, è stato dichiarato inammissibile, sia perchè non prodotto contro un provvedimento amministrativo e sia per l'inosservanza, da parte del ricorrente, di quanto disposto dall'art. 82 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642.

(2416)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	204956	700 —	Alberti *Attilio* fu Bartolomeo, dom. in Marnate Olona (Milano), con usufrutto a favore di Alberti Maria fu Bartolomeo.	Alberti *Antonio Attilio* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
Id.	238507	31,50	Ponchia Giuseppe fu *Giuseppe* minore sotto la patria potestà della madre Cassanelli Maria fu Gaetano ved. Ponchia, dom. a Torino.	Ponchia Giuseppe fu *Francesco*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	246992	3.725 —	Scardino *Elisa* fu Francesco moglie di Tresca Francesco, dom. in Lecce. Vincolato per dote.	Scardino *Errica* fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	152659	225 —	Bresso Mariolina fu Filippo Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Littarru Zelinda Dalila fu Umberto, vedova Bresso, con usufrutto a Peirani *Michelina* fu Giovanni vedova Bresso Angelo.	Come contro con usufrutto a Peirani *Nicolina* fu Giovanni, vedova Bresso Angelo.
P. R. 3,50 % (1934)	477993	630 —	Intestazione e usufrutto come sopra.	Intestazione e usufrutto come sopra.
Id.	509466	2.236,50	*De Placido* Filippo fu Crescenzo, dom. a Mirabella Eclano (Avellino).	*Di Placido* Filippo fu Crescenzo, ecc., come contro.
Id.	511461	1.935,50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	113824	1.110 —	Canelli *Bice* fu Michele moglie di Curato Giacomo fu Michele, dom. a Lucera (Foggia). Vincolato per dote.	Canelli *Maria Stella Bice* fu Michele, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	470311	70 —	Gallerati Beatrice di Ambrogio, moglie di *Nola* Antonio di Raffaele, dom. in Gragnano (Napoli).	Gallerati Beatrice di Ambrogio, moglie di *Di Nola* Antonio di Raffaele, dom. in Gragnano (Napoli).
Id.	552623	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	673755	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	199767	12.500 —	Provincia Italiana dell'Istituto delle Piccole Suore dei Poveri, con sede in Roma, con usufrutto a Compiano *Linda* fu Benedetto, dom. a Genova-Quinto.	Come contro con usufrutto a Compiano *Giovanna Linda* fu Benedetto dom. a Genova-Quinto.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 marzo 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(1695)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 15 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,82	624,86	624,88	624,85	624,86	624,88	624,925	624,80	624,85
$ Can.	649,75	650 —	650,75	650,50	650,875	649,75	650,375	652 —	649,75	650 —
Fr Sv. lib.	145,78	145,765	145,78	145,76	145,75	145,76	145,77	145,78	145,76	145,78
Kr. D.	90,50	90,50	90,50	90,48	90,53	90,50	90,51	90,62	90,50	90,50
Kr. N.	88,025	88,015	88,02	87,99	88,03	88,02	87,97	88 —	88,02	88 —
Kr. Sv.	121,30	121,30	121,31	121,29	121,30	121,30	121,27	121,40	121,30	121,25
Fol.	165,15	165,17	165,18	165,15	165,15	165,15	165,14	165 —	165,13	165,15
Fr. B.	12,495	12,51	12,495	12,4925	12,49	12,49	12,49625	12,52	12,49	12,50
Fr. Fr.	178,31	178,30	178,32	178,27	178,27	178,31	178,26	178,48	178,30	178,30
Fr Sv. acc.	143,39	143,425	143,36	143,37	143,37	143,39	143,36	143,40	143,38	143,38
Lst.	1760,12	1759,75	1760 —	1759,875	1759,75	1760,12	1759,75	1760,50	1760,125	1760,125
Dm. occ.	149,70	149,70	149,70	149,67	149,67	149,70	149,66	149,84	149,69	149,70
Scell. Aust.	24,167	24,165	24,175	24,16	24,175	24,17	24,1625	24,17	24,16	24,16

Media dei titoli del 15 aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,675
Id. 3,50 % 1902	58 —
Id. 5 % 1935	89,20
Redimibile 3,50 % 1934	78,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83 —
Id. 5 % 1936	95,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1957

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	650,437
1 Franco svizzero lib.	145,76
1 Corona danese	90,495
1 Corona norvegese	87,98
1 Corona svedese	121,28
1 Fiorino olandese	165,145
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	178,265
1 Franco svizzero acc.	143,365
1 Lira sterlina	1759,812
1 Marco germanico	149,665
1 Scellino austriaco	24,165

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2276/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, n. 1431 R/Gab., con cui alla signora Pichler Rosa, nata Gufler, nata ad Innsbruck il 5 ottobre 1896, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Piccoli;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 29 novembre 1956, dalla predetta Piccoli Rosa, e in data 3 dicembre 1956, dalle figlie maggiorenni della predetta Erminia e Rosa, in atto residenti a Moso in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 31 maggio 1935, n. 1431/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome delle signore Piccoli nata Gufler Rosa, nata ad Innsbruck il 5 ottobre 1896; Piccoli Erminia, nata a Moso in Passiria il 9 febbraio 1926; Piccoli Rosa, nata a Moso in Passiria il 9 maggio 1922, viene ripristinato nella forma tedesca di Pichler.

Il sindaco del comune di Moso in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto alle interessate a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 marzo 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(2327)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 17, contenenti l'ordinamento delle carriere e lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4.

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati al n. 9) del successivo art. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o, in caso contrario, le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali pendenti;

9) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica Amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero in servizio al 18 giugno 1953;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto Ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto lè invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso;

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che prestino lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) gli ufficiali di complemento: copia o estratto dello stato di servizio, in bollo da L. 200, ovvero qualora si trovino in servizio, una dichiarazione in bollo da L. 100 del comandante del Corpo.

Coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè fisicamente non idonei e gli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà, presenteranno una attestazione in tal senso rilasciata dalle competenti autorità militari, in bollo da L 100;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico: i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecu-

zione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I candidati già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero presenteranno un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze di detto Istituto.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 presenteranno apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

2. Titolo di studio nel diploma originale o in copia autenticata da notaio la cui firma dovrà essere legalizzata. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è sano e fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimiliate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia o di un Collegio medico i candidati per i quali ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato di servizio in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, nonchè la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono soggette a legalizzazione le firme sui documenti rilasciati dalle autorità residenti a Roma.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1957
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 68. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2. Economia e politica agraria, estimo rurale.
3. Zootecnia.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Industrie agrarie;
3. Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria.
4. Principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

(2442)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a ventiquattro posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 17, contenenti l'ordinamento delle carriere e lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico della agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, specializzazione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4,

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati al n. 9) del successivo art. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto.

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o, in caso contrario, le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali pendenti;

9) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica Amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero in servizio al 18 giugno 1953;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto Ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-ter di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che prestino lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) gli ufficiali di complemento: copia o estratto dello stato di servizio, in bollo da L. 200, ovvero qualora si trovino in servizio, una dichiarazione in bollo da L. 100 del comandante del Corpo.

Coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè fisicamente non idonei e gli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà, presenteranno una attestazione in tal senso rilasciata dalle competenti autorità militari in bollo da L. 100;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecu-

zione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I candidati già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero presenteranno un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze di detto Istituto.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 presenteranno apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

2. Titolo di studio nel diploma originale o in copia autenticata da notaio la cui firma dovrà essere legalizzata. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è sano e fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimiliate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia o di un Collegio medico i candidati per i quali ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato di servizio in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, nonchè la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono soggette a legalizzazione le firme sui documenti rilasciati dalle autorità residenti a Roma.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1957
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 67. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2. Zootecnia.
3. Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Economia rurale ed estimo.
3. Industrie agrarie.
4. Costruzioni rurali e meccanica agraria.
5. Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

(2443)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi nelle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, indetti con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, modificato dal decreto Ministeriale 29 ottobre 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1956, registro n. 13 Finanze, foglio n. 251, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 19 luglio 1956, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti concorsi per esami:

1. Concorso a sessanta posti di vice segretario (ora consigliere di terza classe) in prova nel ruolo della carriera amministrativa (ora direttiva) delle Intendenze di finanza;
2. Concorso a trentotto posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* (ora carriera direttiva) dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
3. Concorso a due posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* (ora carriera direttiva) dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
4. Concorso a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* (ora carriera direttiva) degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;
5. Concorso a cinquanta posti di geometra aggiunto erariale (ora vice geometra) in prova nel ruolo di gruppo *B* (ora carriera di concetto) dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1956, registro n. 25 Finanze, foglio n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 novembre 1956, con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi·

Visto l'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle leggi sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dei concorsi nelle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria, indetti con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno 4, quelle pratiche del concorso a due posti di chimico aggiunto in prova nella carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette avranno luogo in Roma, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, via della Luce 34-*b*.

Le predette prove di esame si svolgeranno secondo il seguente diario:

1. Concorso a due posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette:
   prove scritte: 6 e 7 maggio 1957, ore 8;
   prove pratiche: con inizio dall'8 maggio 1957, ore 8.
2. Concorso a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:
   prove scritte: 9, 10 e 11 maggio 1957, ore 8.
3. Concorso a trentotto posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali
   prove scritte: 13, 14 e 15 maggio 1957, ore 8.
4. Concorso a sessanta posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva delle Intendenze di finanza:
   prove scritte: 23, 24 e 25 maggio 1957.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di vice geometra in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno 4, e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino nei giorni 20, 21 e 22 maggio 1957, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, add 8 aprile 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1957
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 309. — BENNATI

(2493)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.